



 NOTIZIE ▾ MARCHE PROVE ▾ SCHEDE TECNICHE ▾ GUIDE ▾ ECOLOGICHE ▾ AZIENDALI ▾ SERVIZI ▾

RUBRICHE ▾



Home > Notizie > Mercato

Valutazione macchine usate: a chi affidarsi

Per venirne a conoscenza basta ascoltare la 'voce' di testate autorevoli

Da **Luca Talotta** - Ago 10, 2018



DA NON PERDERE

Valutazione macchine usate? Se per le ultime novità ci sono listini ufficiali, qui il compito si complica un po'. Ma solo un po': storiche pubblicazioni forniscono quotazioni attendibili.

Valutazione macchine usate: precauzioni da prendere

Giorgio Boiani, vicepresidente [AsConAuto](#), consiglia, anzitutto, di verificare che il venditore possieda regolare licenza: in caso contrario il consumatore non ha diritti. Se fisicamente distante, consiglia di controllare

telefonicamente che sia attivo. Il venditore professionista deve consegnare **un documento attestante i 12 mesi di garanzia**, che altrimenti diventano 24. E inoltrare idonea informativa: certificazione, garanzia della casa automobilistica, garanzia terza di assicurazioni e così via. Se il **permessino rilasciato dalla motorizzazione** manca meglio non ritirare il mezzo: vizi fiscali occulti potrebbero pendere nei suoi confronti, impedendo il passaggio di proprietà.

Risparmiare in sicurezza

*"In genere siamo portati ad acquistare beni usati per risparmiare, ma **non bisogna rinunciare alla sicurezza**",* asserisce l'Unione nazionale dei consumatori. In collaborazione [con la Polizia Statale](#) ha ultimamente realizzato una guida. *"Potremmo dire – prosegue – che **tanto più l'annuncio è completo, tanto più è adabile** perché le informazioni servono per valutare se si tratta davvero di un 'aare'. Ed è importante sapere che è vietato diffondere informazioni non veritiere".* Per stabilire la serietà della piattaforma ci sono, anzitutto, due indici: **"Lucchetto verde e URL che comincia per HTTPS"**, dove la S sta proprio a indicare Sicuro. Per questo, è bene inserire i propri dati solo se non desta dei sospetti".

Quadro giuridico italiano

Per le trattative fra privati *"non bisogna far riferimento al Codice del Consumo bensì al **Codice Civile** e alle norme per i prodotti difettosi: solo un vizio che renda impossibile l'uso del bene può dar luogo a una tutela. L'acquirente deve denunciare il difetto al venditore **entro 8 giorni dalla sua scoperta con raccomandata a.r.** in cui chiede il rimborso. Per fare una causa il termine è di un anno dal momento in cui ha ricevuto l'oggetto".* Il **diritto di recesso** è esercitabile *"solo nelle vendite in cui una delle due parti è un 'professionista' (cioè commerciante) e l'altra un consumatore che acquisti l'oggetto per un uso privato".*